



COMUNE DI CRACO

Ca.p. 75010

Provincia di Matera

ORDINANZA N. 12 DEL 04/07/2017

PROT. N. 2077 DEL 4/7/2017

OGGETTO : PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 2017 - MANUTENZIONE AREE INCOLTE E/O ABBANDONATE DEL CENTRO ABITATO E BRUCIATURA DELLE STOPPIE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

VISTA la legge 21 novembre 2000, n° 353 ad oggetto: "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
VISTA la legge regionale n° 13 del 22 febbraio 2005;
VISTO l'art. 845 C.C.;
VISTO l'art. 54 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;
VISTE inoltre tutte le leggi ed i regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne;
VISTA L'Ordinanza del Prefetto di Matera del 23 giugno 2017 prot.17104/12°.10/Area 1^/f.691/2017
VISTO il piano comunale di emergenza incendi -aggiornamento 2017- predisposto in ottemperanza all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2007, n.3624;

RENDE NOTO

Che con la stagione estiva, si ripresenta il fenomeno degli incendi boschivi, che causano, tra l'altro gravi conseguenze sugli ecosistemi forestali, sull'accelerazione dei fenomeni di erosione e desertificazione, limitando in tal modo la benefica funzione ambientale che svolge il patrimonio forestale.
Allo scopo di prevenire il manifestarsi ed il propagarsi dagli incendi boschivi durante la stagione in corso;

INVITA

Tutti i cittadini, a voler adottare ogni misura capace di evitare qualsiasi propagazione d'incendio;

ORDINA

Ai conduttori, di aziende agricole, ricadenti nel territorio Comunale, le cui superfici sono state destinate a colture cerealicole, di praticare entro dieci giorni dalla ultimazione della mietitrebbiatura, una precesa della larghezza di 10 metri elevata a metri 15 lungo il confine con superfici boccate o cespugliate ivi compreso la macchia mediterranea, ovvero destinate a colture arboree ed arbustive;

Durante il periodo a rischio d'incendio fissato dall'1 luglio al 15 settembre 2017, nei boschi e nelle zone immediatamente adiacenti, sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio;

La bruciatura delle stoppie e degli altri residui vegetali, durante il periodo a rischio d'incendio, può essere effettuata a decorrere dal 15 luglio, in condizioni atmosferiche normali, in giornate prive di vento, esclusivamente dalle ore 4,00 alle ore 10,00 del mattino;

I proprietari o affittuari o conduttori dei terreni, ricadenti nel territorio Comunale, interessati alle predette operazioni di bruciatura delle stoppie hanno l'obbligo di inviare apposita comunicazione di avviso al Comando Stazione Forestale dello Stato territorialmente competente, almeno 5 giorni prima della prevista accensione, secondo lo specifico "Avviso di comunicazione" predisposto dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, da ritirare presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di impedimento alla esecuzione delle operazioni di bruciatura gli interessati, dopo aver tempestivamente preavvisato il suddetto Comando di Stazione del Corpo Forestale dello Stato, devono inoltrare allo stesso nuovo avviso di comunicazione.

A carico dei trasgressori, ferma restando la disciplina: penale prevista in materia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art.7 della L.R. 11.06.1997 n.28 e succ.-

Gli agenti della Forza Pubblica e del Corpo forestale dello Stato sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
DR. GIUSEPPE MACICERCHIA